

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1959

(12<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Aggiunte integrative alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (311) (D'iniziativa del senatore Jannuzzi) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 99, 104, 105
CADORNA . . . . .	104
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	104
CORNAGGIA MEDICI . . . . .	105
JANNUZZI . . . . .	102, 105
PIASENTI, <i>relatore</i> . . . . .	101, 104, 105

« Modifica dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, riguardante norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia » (526) (D'iniziativa dei deputati Scalia e Lucifero) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	98, 99
ANGELILLI, <i>relatore</i> . . . . .	98
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	98

« Premi di congedamento ai volontari specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e rafferme dei volontari specializzati dell'Esercito » (593) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 105, 107, 108
ANGELILLI, <i>relatore</i> . . . . .	105
CADORNA . . . . .	108
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	106, 107
NEGRI . . . . .	107

« Concessione di un contributo straordinario di lire 10.000.000 a favore della Lega navale italiana » (613) (D'iniziativa del deputato Durand de la Penne) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	110 112, 113
ANGELILLI . . . . .	112
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	112
MASSIMO LANCELOTTI, <i>relatore</i> . . . . .	110
PIASENTI . . . . .	112

« Modifiche all'articolo 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)12<sup>a</sup> SEDUTA (16 luglio 1959)

l'Aeronautica militare » (614) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 108, 109  
ANGELILLI, relatore . . . . . 109

« Aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno ed all'Unione italiana di tiro a segno nazionale » (615) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 109, 110  
ANGELILLI, relatore . . . . . 110

*La seduta è aperta alle ore 10,40.*

*Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cerica, Cornaggia Medici, Donati, Franzina, Gerini, Grampa, Grava, Imperiale, Januzzi, Massimo Lancellotti, Negri, Piasenti, Scappini, Tolloy, Vergani e Zanardi.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.*

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Scalia e Lucifero: « Modifica dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, riguardante norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia » (526) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, riguardante norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELILLI, relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Scalia e Lucifero, secondo la relazione degli onorevoli proponenti, è inteso a colmare una lacuna, concernente la disparità di trattamento, ai fini della concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio, tra il Corpo della guardia di finanza e il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza da un lato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo degli agenti di custodia dall'altro. Esso si fonda su palesi ragioni di equità.

Nell'associarmi agli intendimenti perequativi perseguiti dal provvedimento, non posso, tuttavia, esimermi dal rilevare come il disegno di legge in esame, soltanto in parte vi corrisponda. Infatti, brigadieri e vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e gradi corrispondenti dei Corpi sopra indicati, potrebbero, in taluni casi, anziché avvantaggiarsi, subire pregiudizio dal richiamo puro e semplice delle norme preesistenti all'emanazione della legge 23 marzo 1956, n. 185. Ciò specialmente avuto riguardo alle differenti età dell'arruolamento.

Quasi sempre, poi, le norme preesistenti risulterebbero meno vantaggiose per il personale di truppa, con particolare riferimento ai militari di truppa dei Carabinieri, per i quali opererebbe, oltre quello dell'anzianità di servizio, anche il limite numerico. Si aggiunga che sulla costituzionalità di quest'ultimo sono da avanzare serie riserve, potendo esse rappresentare, in concreto, un grave e duraturo impedimento al diritto di formazione della famiglia, garantito dall'articolo 31 della Costituzione della Repubblica.

Per ovviare a quanto sopra, il relatore propone il seguente nuovo testo dell'articolo 1: « L'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, numero 185, è sostituito dal seguente: "Nei riguardi del personale arruolato prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, se più favorevoli, le disposizioni preesistenti alla legge stessa" ».

Con tale modifica, il relatore propone alla Commissione la approvazione del disegno di legge in esame.

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo non si oppone alla pro-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa);12<sup>a</sup> SEDUTA (16 luglio 1959)

posta formulata dall'onorevole relatore, anche in considerazione del fatto che la operatività delle norme sancite dal provvedimento in discussione è limitata ai vecchi arruolati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente si applicano al personale arruolato dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

Il relatore propone di sostituire tale articolo, con il seguente, accettato dal Governo:

« L'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, è sostituito dal seguente:

” Nei riguardi del personale arruolato prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, se più favorevoli, le disposizioni preesistenti alla legge stessa ” ».

Metto ai voti l'articolo 1 nel nuovo testo proposto dal relatore.

(È approvato).

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Aggiunte integrative alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (311)**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Jannuzzi: « Aggiunte integrative alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Prima di dare la parola al relatore, senatore Piasenti, allo scopo di rendere più agevole l'esame del provvedimento, desidero ricordare alla Commissione l'iter del disegno di legge. Inizialmente il senatore Jannuzzi aveva proposto il seguente testo:

#### Art. 1.

Dopo il quinto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, integrata dalla legge 8 novembre 1956, n. 1317, è aggiunto il seguente comma:

« Il maggior servizio di cui al precedente comma quarto avrà, per gli ufficiali, durata di cinque anni decorrente dalla data normalmente stabilita per il loro collocamento in posizione ausiliaria per limiti di età e sarà da essi prestato nella posizione di " a disposizione " prevista dall'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113 ».

#### Art. 2.

All'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dalla legge 8 novembre 1956, n. 1317, è aggiunto il seguente comma:

« Sulle richieste di riassunzione o di permanenza in servizio prestato dagli ufficiali in base al precedente articolo 4, comma sesto, si pronunceranno le autorità normalmente competenti a deliberare sulla loro iscrizione nella posizione ausiliaria ».

## Art. 3.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 marzo 1955, n. 96, salvo per quanto attiene alla presentazione delle domande di cui al precedente articolo 2, che dovrà essere effettuata sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

## Art. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa.

In ordine a tale testo, la 5<sup>a</sup> Commissione, richiesta del suo avviso, espresse il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che la deroga al principio dei limiti di età, tassativi per la cessazione dal servizio permanente, non sembra opportuna, in quanto turberebbe imprescindibili esigenze di impiego.

« Si fa, inoltre, presente che l'articolo 4 del disegno di legge non assolve il precetto dell'articolo 81 della Costituzione; infatti: 1) i normali stanziamenti del bilancio della difesa sarebbero i capitoli relativi agli stipendi che riguardano spese fisse, che sono di regola commisurati esattamente alle effettive esigenze; 2) il provvedimento si applicherebbe anche ad ufficiali dipendenti dal Ministero dell'interno e da quello delle finanze; per questi mancherebbe qualsiasi indicazione di onere e di copertura.

« Per le suesposte ragioni, la Commissione esprime allo stato degli atti parere contrario ».

In un secondo tempo il relatore, senatore Piasenti, propose il seguente nuovo testo sostitutivo del testo originario:

## Art. 1.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dispensati dal servizio per motivi politici o razziali e suc-

cessivamente riammessi nei ruoli ai sensi del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, che vengano o siano stati collocati in ausiliaria o nella riserva per età, è corrisposta dalla data di collocamento in congedo fino a cinque anni dalla cessazione dal servizio permanente, un'indennità in aggiunta al trattamento di quiescenza pari alla differenza fra detto trattamento e quello spettante a un pari grado in attività di servizio, a titolo di stipendio, indennità militare, aggiunta di famiglia e indennità integrativa speciale.

L'indennità non compete durante i periodi di richiamo in servizio.

## Art. 2.

La presente legge si applica agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente alla data di entrata in vigore della legge 10 marzo 1955, n. 96.

## Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno e del Ministero delle finanze.

In ordine a tale testo, sul quale oggi si impiegherà la discussione, la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il nuovo testo del disegno di legge, osserva che con questo vengono a cadere le osservazioni relative alla necessità di mantenere fermi in ogni caso i limiti d'età. Osserva, però, come nell'articolo 1, al primo comma, alle parole « in attività di servizio » debbano essere sostituite le altre « nella posizione di ' a disposizione ' »; perchè realmente è agli effetti dell'« a disposizione » che deve essere equiparata la situazione degli ufficiali riammessi in ruolo, ma non richiamati in servizio.

« Per quel che riguarda la copertura le osservazioni che con l'emendamento si allargano le disposizioni a favore anche dei sottuffi-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)12<sup>a</sup> SEDUTA (16 luglio 1959)

ciali, restano; come pure restano le obiezioni già formulate, a meno che non si dimostri in base al numero degli interessi che effettivamente la spesa relativa è compresa nei limiti della prudente elasticità degli stanziamenti per il personale ».

PIA S E N T I, *relatore*. Il disegno di legge di iniziativa del collega senatore Jannuzzi tende a colmare una lacuna determinata dal testo della legge n. 96, del 10 marzo 1955, secondo la quale dovevano essere, nel miglior modo possibile, riparati i danni subiti dai dipendenti dello Stato in conseguenza delle persecuzioni razziali, che ebbero la loro formulazione giuridica, per quanto ci riguarda, nel regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728. Già nel 1951, su iniziativa di sedici senatori appartenenti a tutti i partiti, era stato presentato un disegno di legge inteso a stabilire provvidenze per i perseguitati politici e razziali. Il terzo dei principi informativi di questa iniziativa prevedeva per gli impiegati dello Stato, colpiti dal decreto del 1938, un prolungamento del servizio in ruolo, di 5 anni. Il disegno di legge, approvato, e quindi promulgato il 10 marzo 1955, riconosce ai citati dipendenti dello Stato la possibilità, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

Qui si imposta la nostra questione. La dizione di « impiegato dello Stato » diede luogo a difficoltà di applicazione nei riguardi dei militari. Una proposta del dicembre 1955 presentata alla Camera dei deputati per consentire il trattenimento in servizio per 5 anni degli ufficiali già perseguitati, non ebbe seguito, poichè il Ministero della difesa ritenne di poter raggiungere tale scopo per mezzo di richiami. Così — cito dalla apposita circolare n. 327 del 15 marzo 1956 — gli interessati, mediante eventuali, successive proroghe di esami, sarebbero stati mantenuti in servizio non oltre i 5 anni dalla data di cessazione del servizio permanente, e comunque non oltre i limiti di età per il collocamento in congedo assoluto.

Successivamente, però, la validità di questa circolare non venne riconosciuta da una delle tre Forze armate.

L'iniziativa del nostro benemerito collega Jannuzzi tende dunque a concedere il mantenimento in servizio di 5 anni supplementari nella posizione definita dalla legge sullo stato degli ufficiali « a disposizione ». Mi permetterò chiarire che tale posizione è quella dell'ufficiale idoneo al servizio incondizionato, il quale, tolto definitivamente dai quadri organici in applicazione della legge di avanzamento, continua ad essere provvisto di impiego. Gli articoli 2, 3 e 4 del testo proposto dal senatore Jannuzzi hanno minore importanza rispetto alla impostazione del problema, e la loro chiarezza dispensa dal dovere di illustrarli.

Il relatore, a questo punto, deve esprimere il suo cordiale consenso per ogni iniziativa che tenga, sia pure tardivamente e parzialmente, a riparare ai diritti di lesa umanità compiuti in passato davanti all'idolo razziale; ma non può esimersi dallo osservare che le particolari caratteristiche del servizio militare ben difficilmente possono autorizzare a considerare estensibili al settore delle Forze armate provvidenze quali quella annunciata al comma quarto dell'articolo 4 della legge n. 96. Ed infatti lo stesso onorevole proponente non ha ritenuto di avvalersene, adottando, invece, la formula della permanenza in servizio « a disposizione ». Devesi, tuttavia, osservare che questa posizione è pur sempre di servizio permanente, e che esservi assegnato non comporta benefici in fatto d'aumento dei limiti d'età. Si può anzi aggiungere che la cessazione dal servizio permanente avviene ai limiti di età del grado rivestito dall'ufficiale all'atto del collocamento a disposizione; in conseguenza, le disposizioni dell'articolo 1 del disegno di legge si tradurrebbero in un aumento di 5 anni dei limiti di età degli ufficiali: il che ci porterebbe in una posizione difficile nei confronti delle esigenze di servizio, che impongono norme rigide e costanti.

Appare agevole al relatore, per contro, venire incontro all'intento di giustizia che anima il presente disegno di legge concedendo agli interessati, dalla data di collocamento in ausiliaria o nella riserva per limiti di età, e fino a 5 anni, il godimento di un'indennità integrativa del trattamento di quiescenza, che

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)12<sup>a</sup> SEDUTA (16 luglio 1959)

compensi la differenza fra tale trattamento e quello di un pari grado, in attività di servizio. Si propone perciò un emendamento in tal senso.

Ugualmente appare necessario non dimenticare i sottufficiali cessati dal servizio per età. Pare opportuno al relatore, ad evitare il determinarsi di sia pure un solo caso di disparità di trattamento, fare cenno altresì dei militari delle guardie di pubblica sicurezza e della guardia di finanza. In tal modo, è soppresso l'articolo 2 del disegno di legge proposto dal senatore Jannuzzi. Per l'articolo 3, che diviene articolo 2, il relatore ritiene degno di discussione (alla luce delle premesse morali che sono state fatte) lo stabilire il limite al 10 marzo 1955, mentre per quanto attiene all'articolo 3 — che sostituisce l'articolo 4 del testo Jannuzzi — egli rammenta che, estendendosi il provvedimento ai militari della Guardia di finanza e della pubblica sicurezza, è necessario far gravare sui bilanci dei rispettivi Ministeri la spesa eventualmente necessaria.

Nell'annunciarle, onorevole Presidente, il seguente nuovo testo, per ora, degli articoli 1 e 2 desidero riconfermare la mia simpatia umana — che ritengo condivisa dall'intera Commissione — per quanti, già oggetto di persecuzione in tempi tristissimi, sono ora oggetto della nostra attenzione:

#### Art. 1.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali — i cui ordinamenti non consentono il prolungamento del servizio permanente — sarà corrisposta, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di collocamento in ausiliaria o nella riserva per limiti di età, un'indennità aggiuntiva pari alla differenza fra gli assegni che nello stesso periodo sarebbero spettati, o spetterebbero loro nel servizio permanente, ed il trattamento di quiescenza.

Tale indennità non competerà durante i richiami in servizio, e allo scadere dei cinque anni darà luogo, per la parte pensionabile, all'applicazione degli articoli 69, ultimo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e 13 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, indi-

pendentemente dal verificarsi e dalla durata dei richiami anzidetti.

#### Art. 2.

La presente legge si applica agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente alla data di entrata in vigore della legge 10 marzo 1955, n. 96.

JANNUZZI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le nobilissime parole pronunciate dal relatore mi dispensano dall'entrare, nuovamente, nei motivi che hanno determinato questo disegno di legge. Noi dobbiamo riparare ad una omissione, giacchè, comunque si vogliano giustificare gli omessi provvedimenti a favore dei militari, perseguitati per motivi razziali, si è trattato di una vera e propria omissione.

Non soddisfa, difatti, la giustificazione che dei militari non fu fatta menzione nei provvedimenti riguardanti i civili, perchè per essi al prolungamento del servizio ostavano motivi di attitudini fisiche non ricorrenti per i civili: se così fosse stato, ai militari sarebbe stato almeno assicurato un trattamento economico corrispondente a quello che sarebbe loro spettato se fossero stati trattenuti in servizio.

Omissione, dunque, vera e propria e, quindi, necessità di riparazione.

E di riparazione non solo economica, ma morale. La prestazione del servizio non è soltanto un dovere del dipendente, è anche un diritto, perchè il lavoro è la più alta estrinsecazione dell'umana personalità, la quale è indubbiamente menomata e mortificata quando al compenso non corrisponda la prestazione di un'attività.

Comunque, non condivido affatto le considerazioni secondo le quali per i militari la permanenza in servizio oltre certi limiti di età troverebbe ostacolo in motivi di fisica inidoneità.

Queste concezioni risentono anacronisticamente dei tempi dell'assalto alla baionetta e del salto mortale nel cerchio di fuoco. Con la tecnica militare moderna è la preparazione intellettuale quella che prevale. Ad ogni mo-

do, si sa che gli ufficiali « a disposizione » sono ordinariamente adibiti a compiti di ufficio e di concetto, similari a quelli dei civili, per i quali non sono richieste speciali attitudini fisiche.

Riconfermo che, a mio parere, riparazione integrale è quella che consente all'ufficiale, ingiustamente privato dell'impiego per effetto delle persecuzioni razziali, di rimanere in servizio per un periodo corrispondente a tale privazione e non superiore a cinque anni.

Ora, però, mi trovo di fronte ad un emendamento proposto dall'onorevole relatore secondo cui agli ufficiali e sottufficiali colpiti dai provvedimenti razziali sarebbe per cinque anni assicurato lo stesso trattamento economico, che loro spetterebbe ove rimanessero in servizio, senza che servizio essi debbano prestare. Il testo della proposta suona così: « Agli ufficiali e ai sottufficiali, i cui ordinamenti non consentono il prolungamento del servizio permanente... ».

Se la Commissione vorrà accettare tale testo sul quale peraltro non consento, propongo di aggiungere almeno a queste parole le altre: « come integrale riparazione del trattamento subito ». Con le quali parole noi fissiamo il concetto che si tratta di ufficiali e sottufficiali ai quali non è consentita integrale riparazione del trattamento subito soltanto per effetto degli ordinamenti, che vietano il mantenimento in servizio, e non perchè si ritenga che essi siano in una posizione morale diversa da quella di tutti gli altri dipendenti dello Stato. Mi pare che sia questa una espressione che, anche se moralmente non soddisfa, per lo meno attenua la insoddisfazione degli interessati, non sosti affatto il contenuto sostanziale della norma proposta dall'onorevole relatore.

Come secondo mio emendamento, preghe- rei di inserire sempre nel primo comma dell'articolo 1 del nuovo testo proposto dallo onorevole relatore, dopo le parole: «dalla data di collocamento in ausiliaria o nella riserva per limiti di età », le altre: « sia esso avvenuto anteriormente o posteriormente all'entrata in vigore della legge 10 marzo 1955, n. 96 ». Non vi è infatti nessuna ragione per escludere dal trattamento previsto coloro che

erano andati in ausiliaria, o erano stati messi nella riserva, in data anteriore al marzo 1955. La legge del 1955, onorevole relatore, è già di per se stessa tardiva e gli effetti che si sono verificati anteriormente a tale legge devono essere riparati. Sarebbe strano che noi riparassimo soltanto gli effetti che si sono verificati posteriormente a una legge già di per se stessa tardiva, e non anche quelli che si sono verificati anteriormente. Non conta il momento in cui fu emanata la legge, ma l'epoca dell'evento.

Riassumendo, se dalla Commissione sarà accettato il testo proposto dall'onorevole relatore, io chiedo che ad esso siano apportati i due emendamenti aggiuntivi da me proposti.

Però sotto l'aspetto regolamentare e costituzionale non posso non rilevare che vi è un parere della Commissione finanze e tesoro che acconsente alla proposta per quanto riguarda gli ufficiali, ma non per i sottufficiali, e non si esprime quanto agli appartenenti al Corpo della finanza e della pubblica sicurezza che, secondo l'odierna proposta dell'onorevole relatore, dovrebbero essere compresi nel provvedimento.

Io ho tutto l'interesse acchè questo disegno di legge sia approvato al più presto, ma desidero, d'altra parte, ad evitare complicazioni o perdite di tempo future, che esso non abbia difetti di carattere formale. Ora, dal punto di vista regolamentare, il dissenso della Commissione finanze e tesoro per la parte relativa ai sottufficiali importerebbe la conseguenza che il disegno di legge debba essere discusso e votato dall'Assemblea del Senato, e la mancata indicazione della copertura dell'onere per quanto riguarda gli appartenenti alla finanza e alla pubblica sicurezza condurrebbe ad un difetto, facilmente rilevabile, di incostituzionalità.

Per ovviare a tutto ciò occorrerebbe provocare il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro per quanto riguarda i sottufficiali e reperire la copertura per l'onere relativo alla Pubblica sicurezza e per la Guardia di finanza, facendo riferimento ai bilanci relativi ai Ministeri ai quali le categorie si riferiscono; a meno che non risulti, come ho saputo, che nell'uno e nell'altro di

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)12<sup>a</sup> SEDUTA (16 luglio 1959)

questi due Corpi non vi sono persone che di questa legge potrebbero fruire. In conclusione: o rinunciamo ad estendere il provvedimento ai sottufficiali delle Forze armate e agli appartenenti alla Finanza e alla Pubblica sicurezza, e allora il parere già espresso dalla Commissione finanze e tesoro è sufficiente, altrimenti ci troviamo nella condizione di dover chiedere un nuovo parere alla Commissione finanze e tesoro, oppure di dover discutere il provvedimento in Assemblea e di dovere, comunque, provvedere alla copertura dell'onere per quanto riguarda — posto che interessati alla legge esistano — gli appartenenti ai Corpi della pubblica sicurezza e della finanza.

Quello che raccomando è che, comunque, si faccia presto, perchè questa legge, come doverosa riparazione verso chi ha subito grave ingiustizia, è già in ritardo.

**PRESIDENTE.** Il provvedimento è vivamente atteso. Ritengo, anzi, che dovremo adoperarci per definirlo questa mattina stessa. A questo proposito sarebbe opportuno fare immediatamente il punto della situazione, redigere per iscritto le varie proposte che sono state presentate, e, quindi, sottoporre immediatamente il nuovo testo del disegno di legge alla Commissione finanze e tesoro per il parere. È l'unico modo per risolvere una situazione che si è rivelata molto più complessa e complicata di quello che non apparisse in partenza.

**CADORNA.** A me sembra che per non prolungare ulteriormente l'iter del provvedimento occorrerebbe richiedere questa mattina stessa il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro per quel che riguarda i sottufficiali, mentre per quanto riguarda la Guardia di finanza e la Pubblica sicurezza proporrei di lasciare ogni decisione ai relativi Ministeri, non essendovi competenza da parte di quello della Difesa.

**CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Mi rendo conto delle sollecitazioni e dei desideri allo scopo di varare al più presto possibile il provvedimento in esame. Peraltro, ho il timore che qui si stia per dare

vita a una legge frammentaria, in quanto si intenderebbero escludere dal beneficio talune persone, quali gli agenti della Guardia di finanza e della Pubblica sicurezza. Ora, è vero che le guardie di pubblica sicurezza, come pure le guardie di finanza, dipendono da altri Ministeri; ma è vero anche che il problema in esame nella stragrande maggioranza riguarda il Ministero della difesa, così, come a questo problema sono collegate anche le altre, non vorrei dire, Forze armate, ma specialità di Ministeri diversi: forze di Polizia, eccetera; specialità che dal nostro Ministero non dico in linea tecnica, ma sotto certi aspetti, dipendono. Io credo, quindi, che non si sia fuori strada proponendo nel provvedimento in esame delle misure comuni a tutte le Forze armate e a tutte quelle specialità e a quelle forze di polizia che hanno con il nostro Ministero dei collegamenti.

Peraltro, consentitemi di fare un'ultima osservazione. Io mi trovo stamane di fronte a degli emendamenti che non escludo *a priori* possano essere accettati, ma che ho bisogno di valutare. Sono emendamenti che ignoravo del tutto, che ho sentito or ora per la prima volta annunciare e discutere.

**PIASENTI, relatore.** Devo fare alcune osservazioni, in risposta, in parte al senatore Jannuzzi, in parte al rappresentante del Governo. Penso che troppe volte abbiamo legiferato dimenticando singoli settori, ristrette necessità o situazioni che apparivano non degne di nota, le quali poi si sono manifestate invece degnissime di nota e hanno costretto il Parlamento a discutere e ad affrontare nuove leggi. Lo stesso onorevole Sottosegretario ha messo in guardia dal pericolo di legiferare frammentariamente, la qual cosa rappresenta un danno non soltanto per le categorie interessate, ma per la stessa dignità del Parlamento. Perciò il relatore insiste sulla necessità che siano compresi nel provvedimento i sottufficiali e i militari delle altre Forze armate, quali Guardie di finanza e Guardie di pubblica sicurezza. Può essere che non ve ne siano; può essere che, quando questo provvedimento diverrà legge, si facciano vivi gli interessati protestando per l'omissione.

Per quel che concerne l'onere, sarà il caso di far presente alla Commissione finanze e tesoro che si tratta di una cifra relativa, essendo stata accertata — limitatamente agli ufficiali delle Forze armate — in lire 5 milioni 300.000. Ora, è ben vero che una Commissione finanze e tesoro agisce in base a principi rigorosi, per cui lo spostamento di un miliardo è valutato, come lo spostamento di una sola lira; ma occorre anche dire che 5 milioni, o poco più, non rappresentano un problema insolubile.

**CORNAGGIA MEDICI.** E per i sottufficiali l'onere a quanto ammonterebbe?

**PIASENTI, relatore.** Per i sottufficiali non si ha alcuna notizia, per cui è da ritenere che, se effettivamente esistono militari nelle condizioni previste dal provvedimento in esame, deve trattarsi di un numero assolutamente esiguo, e, conseguentemente, di un onere trascurabile.

In ordine agli emendamenti proposti, poi, mi permetto di far notare che essi concordano con i suggerimenti e le notizie forniti da parte del Ministero della difesa. In sostanza, ritengo che vi sia soltanto una aggiunta di irrilevante portata economica, che può essere accettata dal Governo.

Per quanto riguarda le proposte formulate dal senatore Jannuzzi, relativamente all'articolo 4, del testo da lui proposto, che diventerebbe articolo 3, mi riservavo di porre la questione della competenza dei Ministeri dell'interno e della finanza in sede di esame dell'articolo stesso. Nè considero si tratti di problema tale da far arenare una discussione. D'altro canto, sono persuaso io stesso che si tratta di un disegno di legge che dovrebbe essere varato con una certa urgenza; ma, francamente, di fronte alla urgenza — la quale potrebbe presupporre conseguenze tali per cui, sia pure per casi limitati a poche persone, addirittura a una persona sola, potremmo trovarci nella necessità di successivi provvedimenti riparatori — io credo che debba prevalere il concetto di redigere uno strumento legislativo che raggiunga tutti i fini che si propone. Pertanto, ri-

tengo che un breve rinvio per concordare il testo definitivo e completo sia opportuno.

**JANNUZZI.** Occorre presentare alla Commissione finanze e tesoro un testo integrale che comprenda tutti i casi previsti nel testo originario e gli emendamenti che importino nuovi oneri; ma occorre, ripeto, ove nuovi oneri siano previsti in aggiunta a quelli indicati nel disegno di legge originario, che se ne indichi la copertura.

**PRESIDENTE.** Dati gli orientamenti emersi, propongo, se non si fanno osservazioni, che i senatori Cadorna, Jannuzzi e Piasenti assumano l'incarico di formulare un nuovo e più pertinente testo del provvedimento, che tenga conto delle istanze avanzate e degli accordi raggiunti, testo da sottoporre, quindi, alla Commissione finanze e tesoro per il relativo parere.

Resta frattanto inteso che, non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del presente disegno di legge è rinviato a una prossima seduta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Premi di congedamento ai volontari specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e rafferme dei volontari specializzati dell'Esercito » (593)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Premi di congedamento ai volontari specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e rafferme dei volontari specializzati dell'Esercito », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**ANGELELLI, relatore.** Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge nell'intento di incoraggiare gli arruolamenti e le rafferme speciali di sottufficiali non in carriera continuativa, di graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, predispone un miglioramento del premio di congedamento ed un di-

verso e più adeguato sistema di calcolo. Attualmente, infatti, ai suddetti sottufficiali, graduati e militari, che vengono congedati al termine delle ferme o rafferme speciali, o durante il loro corso quando il proscioglimento sia dovuto a motivi di salute o a gravi esigenze di famiglia, viene corrisposto un premio di congedamento, la cui misura è stabilita dalla legge 22 agosto 1951, n.1064, in venti giorni dell'ultima paga percepita per ciascun anno di servizio. Si tratta, in effetti, di un premio irrisorio e per confermarlo basta aver presente che, ad esempio, un caporale maggiore congedato dopo cinque anni di servizio riceve una somma di lire 30.500.

Il presente disegno di legge, impostando invece la materia sulla base della sola anzianità, fissa le misure dei premi secondo una gradualità che va da lire 10.000 dopo un anno di servizio a lire 200.000 dopo otto anni, ed oltre di servizio. Secondo questo nuovo sistema, il caporale maggiore, ad esempio, riceverà, dopo cinque anni di servizio, lire 134.000. Sensibile sarà quindi il vantaggio per i graduati e i militari e tale, senza dubbio, da indurre i giovani all'arruolamento e alla rafferma. Minore sarà invece il vantaggio che questo nuovo sistema arrecherà ai sottufficiali che, anzi, in taluni casi, ne sarebbero stati considerevolmente danneggiati, ove non fosse stata prevista (articolo 1, ultimo comma) l'applicazione della legge 22 agosto 1951, n. 1064, nei casi in cui risulti più favorevole.

Certo il provvedimento non presenta nel suo complesso miglioramenti adeguati, ma sta a dimostrare la sensibilità e la buona volontà dell'Amministrazione militare, ed è augurabile che dopo questo primo indispensabile passo altri ne seguano in questo senso.

Il disegno di legge — allo scopo di poter impiegare per un maggior periodo di tempo i giovani che desiderino rimanere sotto le armi e di poter, quindi, disporre di un notevole contingente di elementi specializzati — provvede a portare da due a cinque le rafferme annuali che i volontari specializzati dell'Esercito possono contrarre dopo la ferma iniziale di tre anni.

Il relatore vi propone, pertanto, onorevoli colleghi, l'approvazione del provvedimento

nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come ha rilevato il senatore Angelilli, il provvedimento non tende a soddisfare completamente le esigenze manifestatesi, bensì — nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio — sta a dimostrare la chiara volontà dell'Amministrazione e il suo vivo desiderio di creare un nuovo incentivo. La percentuale di coloro che hanno chiesto di partecipare ai corsi di specializzati è notevole ed è in continuo incremento in tutte e tre le Forze armate. Rimane un dato sproporzionato in ordine alla proporzione tra il numero di coloro che vi accedono e il numero di coloro che hanno la possibilità di fare carriera, cioè di diventare sottufficiali; purtroppo a questa sproporzione siamo vincolati, e dobbiamo accettarla, almeno per il momento, in relazione a quelle che sono le possibilità di bilancio e di impiego di tali specialisti. Va tenuto, d'altro canto, presente che essendo numerose le domande si costituisce ovviamente un campo di selezione molto larga, che apre l'utilizzazione di nuove e valide energie in favore delle tre Forze armate, per un numero notevole e consistente di elementi che poi, al compimento delle cinque rafferme, escono con una qualificazione che viene messa a disposizione dei vari settori della vita civile.

È appena il caso di ricordare che vi sono specializzazioni e qualificazioni che è possibile conseguire solo nell'ambito delle Forze armate, ed è questa una delle ragioni per cui molti giovani vi accedono con tanto entusiasmo, e anche a costo di sacrifici: parlo dei settori marconisti, radiotelegrafisti, e, soprattutto, dei radaristi, che rappresentano una categoria i cui specialisti sono molto richiesti in particolare nella Marina mercantile. Potrei citare anche alcune altre specializzazioni, per esempio nel campo elettronico, altro settore che va affermandosi notevolmente e che apre possibilità nuove sul piano della utilizzazione degli elementi, che escono dai corsi non solo preparati spiritualmente, ma anche professionalmente pronti a un impiego nella vita civile.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)12<sup>a</sup> SEDUTA (16 luglio 1959)

Non è a dire che questa considerazione ci abbia esclusivamente guidato nel proporre un incentivo maggiore, ma ci ha ovviamente posti nella condizione di esaminare il problema anche alla luce di quelle possibilità concrete, che i corsi offrono poi nella vita civile.

N E G R I . Nel dichiarare il mio voto favorevole al provvedimento in discussione, voglio riferirmi agli argomenti addotti dall'onorevole relatore e, in parte, ribaditi anche dal Sottosegretario di Stato. Credo, cioè, che questa sia l'occasione per affermare che il disegno di legge, che stiamo per approvare, vada considerato non come un punto di arrivo, ma come un punto di partenza, dato che il trattamento oggi concesso ad una benemerita categoria di cittadini è, anch'esso, inadeguato.

Occorre, poi, tener conto che se è vero, come è stato detto, che la specializzazione, che tali militari conseguono viene poi utilizzata nella vita civile, si tratta, evidentemente, di un contributo, in tutti i rami del lavoro, al miglioramento sociale. Vorrei avere, pertanto, dall'onorevole Sottosegretario l'assicurazione di un impegno, anche se non formale, nel senso che, se oggi noi non crediamo che sia possibile concedere tutto quanto dovremmo riconoscere ad una benemerita categoria di cittadini, il presente disegno di legge vada considerato soltanto come il primo passo verso una migliore, e davvero efficiente, soluzione del problema.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È in atto uno studio per tutti i settori degli specialisti e ad ognuno è noto che a questo riguardo le idee del Capo dello Stato Maggiore sono veramente innovatrici. Evidentemente occorre che a tali idee corrispondano anche i mezzi per attuarle. Ma devo aggiungere che una risposta al quesito proposto dal senatore Negri va trovata anche nello stesso piano posto in atto in sede ministeriale, che costituisce un argomento molto più tranquillizzante di quello che potrei fornire io personalmente, soprattutto dal lato economico.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Le misure del premio di congedamento previsto dall'articolo 1 della legge 22 agosto 1951, n. 1064, sono fissate, per gli specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, come segue:

lire 10.000 al compimento del dodicesimo mese di servizio;

lire 25.000 al compimento del ventiquattresimo mese di servizio;

lire 50.000 al compimento del trentesimo mese di servizio;

lire 75.000 al compimento del terzo anno di servizio;

lire 100.000 al compimento del quarto anno di servizio;

lire 135.000 al compimento del quinto anno di servizio;

lire 160.000 al compimento del sesto anno di servizio;

lire 180.000 al compimento del settimo anno di servizio;

lire 200.000 dopo otto anni e oltre di servizio.

La frazione di anno superiore ai sei mesi si considera anno intero.

Nei casi in cui risulti più favorevole, la misura di detto premio continua ad essere determinata in base alle norme di cui al citato articolo 1 della legge 22 agosto 1951, n. 1064.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le due rafferme annuali, previste per i volontari specializzati dell'Esercito, dall'articolo 138 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938,

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)12<sup>a</sup> SEDUTA (16 luglio 1959)

n. 329, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1115, sono portate a cinque.

(È approvato).

### Art. 3.

Alla copertura dell'onere presunto di lire 132.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1959-60, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 151 (26.000.000), n. 159 (60.000.000) e n. 169 (46.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1958-59.

Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione: pertanto agli stessi si provvederà nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1959-60 concernente spese per i servizi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

C A D O R N A . Nell'esprimere il mio compiacimento per il presente provvedimento, che tende a colmare una lacuna, sottolineo che le norme, che oggi vengono varate, devono rappresentare l'inizio di nuove provvidenze. È, infatti, una improrogabile necessità che, quanto più le Forze armate vengono dotate di materiale moderno, complicato e complesso, tanto più si possa contare su di un personale in grado di conservare tale materiale. La presenza di un personale specializzato rappresenta, pertanto, una economia, e non una spesa. La maggior spesa, quindi, che oggi approviamo, oltre a perseguire il nobile scopo civile di aumentare la mano d'opera qualificata, permette anche di preservare da tutti i possibili deterioramenti — primo fra tutti quello della instabilità del materiale stesso — il patrimonio prezioso a disposizione delle Forze armate.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare » (614) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale do lettura:

### Articolo unico.

All'articolo 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i primi avieri che abbiano frequentato con successo il corso complementare ma non posseggano l'anzianità di servizio di anni cinque calcolati dalla data di arruolamento volontario, non è richiesta, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore, la ripetizione nel grado di sergente del corso complementare previsto dal precedente articolo 3.

« Per i militari di cui al comma precedente e per quelli che, appartenendo al medesimo corso di reclutamento dei militari stessi e non avendo frequentato il corso complementare nel grado di primo aviere lo frequenteranno in quello di sergente, l'iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di sergente maggiore avrà luogo con le norme sta-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)12<sup>a</sup> SEDUTA (16 luglio 1959)

bilite nei commi secondo, terzo e quarto del precedente articolo 3 ».

A N G E L I L L I , *relatore*. Il presente disegno di legge modifica la norma transitoria inserita con l'articolo 5 nella legge 3 gennaio 1957, n. 1, relativa agli organici dei sottufficiali dell'Aeronautica, norma preveniente l'esonero dal corso per la promozione a sergente maggiore, nonchè il conseguimento della promozione dopo un solo anno di permanenza nel grado di sergente per quei sergenti che rivestissero il grado al momento dell'entrata in vigore della legge e per quei primi avieri che alla stessa data, avessero 5 anni di servizio; e ciò in considerazione del fatto che, in base alle norme precedentemente vigenti, i suddetti sergenti e primi avieri avevano già effettuato il corso nel grado di primo aviere.

La norma transitoria della legge 3 gennaio 1957, n. 1, non ha però conseguito pienamente i suoi intenti che erano quelli di evitare la ripetizione del corso complementare e di equiparare nel grado gli elementi provenienti dagli stessi corsi di arruolamento, poichè anche tra i primi avieri, che alla data di entrata in vigore della citata legge (5 febbraio 1957) non avevano compiuto i cinque anni di servizio, taluni hanno già frequentato e superato, in base alle vecchie disposizioni, il corso complementare. Appare equo e conveniente, pertanto, riservare anche a costoro il trattamento previsto per i primi avieri con i cinque anni di servizio, di cui all'articolo 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1.

Sempre ispirandosi agli stessi motivi di equiparazione della citata norma transitoria il presente disegno di legge intende, col modificarla, renderla più aderente alle effettive esigenze cui corrispondeva. Viene così stabilito che i primi avieri e i militari che, appartenendo al loro stesso corso di reclutamento, supereranno il corso complementare, avanzeranno nel grado di sergente maggiore nell'ordine risultante dalla graduatoria unica formata in base all'esito dei corsi.

Tale esplicito riferimento ai sergenti appare necessario per equiparare tutti gli appartenenti ad uno stesso corso di reclutamento, dato che per esigenze di servizio, e in

relazione alle possibilità delle scuole, un gruppo di militari appartenente allo stesso corso dei suddetti primi avieri, non era stato, alla data del 5 febbraio 1957, ancora avviato al corso complementare, corso che dovrà frequentare nel grado di sergente.

Il presente disegno di legge non estende, tuttavia, anche ai casi presi in considerazione la riduzione da tre ad un anno della permanenza minima degli interessati nel grado di sergente, prevista invece dalla legge 3 gennaio 1957, n. 1, mancando i termini di anzianità che ebbero a consigliare l'eccezione.

Il provvedimento, che non comporta alcun maggiore onere, ha il parere favorevole del Consiglio superiore delle Forze armate, e, pertanto, si invita la Commissione a voler fare al disegno di legge la sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge del quale ho già data lettura.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno ed all'Unione italiana di tiro a segno nazionale » (615) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno ed all'Unione italiana di tiro a segno nazionale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale do lettura:

*Articolo unico.*

Le quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno ed all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1° gennaio 1960, in lire 500.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)12<sup>a</sup> SEDUTA (16 luglio 1959)

Tali quote annue sono ridotte a lire 200 per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione.

A N G E L I L L I , *relatore*. Poche parole saranno sufficienti per illustrare questo disegno di legge, che, con l'aumentare ad una unica misura di lire 500 la quota di iscrizione alla Sezione di tiro a segno e all'Unione nazionale, intende porre tali organizzazioni in grado di assolvere ai propri compiti in maniera adeguata, anche in vista delle prossime Olimpiadi. Del tutto insufficienti alla bisogna appaiono infatti le quote attuali fissate con legge 16 giugno 1949, n. 462, in lire 250 per le Sezioni e in lire 150 per l'Unione, dato che il gettito delle quote d'iscrizione è la sola fonte di queste organizzazioni, che provvedono ad indire gare (provinciali, regionali e nazionali) i cui premi vengono necessariamente condizionati dalle disponibilità economiche delle organizzazioni stesse.

È apparso anche opportuno portare allo stesso livello la quota d'iscrizione alle Sezioni e all'Unione (iscrizione questa riservata ai soli soci delle Sezioni che desiderano partecipare a gare nazionali) in considerazione dell'accresciuta attività di tiro a segno a carattere nazionale.

Il disegno di legge in esame riduce a lire 200 le quote di iscrizione alle Sezioni e all'Unione per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali, e per le guardie addette ai consorzi di bonifica. Questo in considerazione del fatto che per tali guardie l'iscrizione, che per tutti è libera e volontaria, è, all'incontro, obbligatoria. Analoga riduzione si riscontra del resto nella tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi.

Si esprime pertanto parere favorevole al disegno di legge in esame, confidando nella sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni a favore della Lega navale italiana » (613) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 10.000.000 a favore della Lega navale italiana » d'iniziativa del deputato Durand de la Penne, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A S S I M O L A N C E L L O T T I , *relatore*. La VII Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati ha esaminato, nella seduta del 25 giugno ultimo scorso, la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Durand de la Penne e l'ha approvata, apportandovi un emendamento che la modifica sostanzialmente, in quanto si viene a concedere alla Lega navale un contributo straordinario di 10 milioni, salvo a riesaminare in futuro l'opportunità di trasformarlo in contributo annuo, anche maggiorato, dopo che saranno ulteriormente specificati i compiti affidati alla Lega stessa.

La predetta Commissione non ha tenuto conto dei motivi illustrati nella relazione, che accompagnava la proposta di legge; e, quindi, se la concessione *una tantum* metterà il Sodalizio in condizioni di poter sanare la situazione deficitaria in cui si trova, non gli consentirà di svolgere la sua opera di propaganda principalmente nelle scuole, dalle quali attinge il maggior numero di soci. Nè è da ritenersi che si possa paragonare la Lega navale ad una azienda industriale, che, dopo aver ritrovato, per merito di un salutare intervento, l'equilibrio finanziario, possa riprendere il proprio cammino verso l'autonomia e la stabilità economica.

Il provvedimento, così com'è stato attuato, presenta anche un altro aspetto negativo, a cui non era stato fatto cenno nella relazione dell'onorevole de la Penne. Si tratta della ricostruzione delle sedi nautiche danneggiate o distrutte da eventi bellici e della ricostruzione di nuove. Tali sedi sono necessarie al Sodalizio per consentire ai soci di dedicarsi agli *sports* nautici: vela, nuoto, canottaggio, motonautica, ed è ovvio che essi esercitino un forte richiamo, specie nella gioventù.

La Presidenza nazionale della Lega navale italiana non dispone dei mezzi finanziari sufficienti alla costruzione e ricostruzione delle Sedi; sarebbe necessario, quindi, ricorrere ai mutui presso l'Istituto di credito sportivo. L'Istituto, d'altronde, non è in grado di concedere mutui che non siano garantiti da una sovvenzione statale, o da altri sicuri proventi, come avviene con i Comuni, le Università ed altri Enti, che dispongono di entrate loro attribuite per legge.

La proposta di legge presentata dall'onorevole de la Penne, prima dell'approvazione della VII Commissione della Camera dei deputati, prevedeva la continuità del contributo. In tal modo la Lega navale sarebbe stata in condizioni di assicurare le garanzie richieste dall'Istituto di credito sportivo per dare inizio alla costruzione e ricostruzione delle sedi.

La situazione delle sedi è la seguente: *Genova*. Distrutta parzialmente. In parte costruita. Da completare. *Savona*. Distrutta. Nuovo progetto. Da costruire. *Sestri Levante*. Nuovo progetto. Da costruire. *Portoferraio*. Nuovo progetto. Da completare. *Milano*. Nuovo progetto. Da costruire. *Pisa*. Distrutta quasi completamente. Da ricostruire. *Anzio*. Nuovo progetto. Costruita parzialmente. Da completare. *Brindisi*. Nuovo progetto. Da completare. *Messina*. Distrutta totalmente. Da ricostruire. *Agrigento*. Nuovo progetto. Da costruire. *Trapani*. Nuovo progetto. Da costruire. *Cagliari*. Nuovo progetto. Da completare e arredare. *Porto Torres*. Nuovo progetto. Da costruire. *Viareggio e Santa Margherita*. Sedi in cui la Lega navale italiana è in coabitazione con altri Enti nautico-sportivi. Da arredare.

Per portare a termine questo programma si prevede una spesa non inferiore ad 80 milioni.

La concessione di un contributo annuo da parte del Ministero della marina avrebbe dato la possibilità di ricorrere, come si è detto, a mutui dell'Istituto di credito sportivo, che non possono essere concessi al Sodalizio per mancanza di adeguati beni.

Con il testo di legge approvato dalla Camera dei deputati, non si potranno fornire tali garanzie, e, quindi, il Sodalizio continuerà a condurre una vita stentata e assillata dalle continue richieste di aiuti e contributi che pervengono dalle Sezioni, richieste che non possono essere accolte, deludendo spesso le aspettative dei soci, che auspicano da tempo la disponibilità di attrezzature nautiche indispensabili alle attività di istituto.

La situazione potrebbe essere migliorata se la 4ª Commissione del Senato modificasse la deliberazione della Camera dei deputati, estendendo la durata del contributo statale a 15 anni; questa continuità consentirebbe al Sodalizio di svolgere i suoi compiti e il suo programma, che possono essere così compendiati:

*Conferenze*. Nell'anno in corso per i soci ordinari (15.000) è stato possibile svolgere tre conferenze. Per i soci aggregati (400.000 in 7.300 scuole) sono state svolte 157 conferenze. *Proiezioni di documentari a soggetto marinaro*. Nell'anno in corso per soci ordinari e studenti: n. 17. *Pubblicazioni di propaganda*. Sospesa la stampa di nuove pubblicazioni per mancanza di fondi. *Visite a porti, stabilimenti industriali, cantieri navali, naviglio militare e mercantile*. Nell'anno in corso: n. 7 per soci ordinari e 12 per soci aggregati. *Viaggi premio per studenti*. Negli scorsi anni le Società di navigazione interessate offrivano una media di 10 viaggi premio. Quest'anno con la crisi in atto e lo sciopero perdurante si sono già avute risposte negative alle nostre richieste. *Miglioramento della rivista « Mare »*. Per mancanza di mezzi non è stato possibile apportare miglioramenti alla rivista della Lega navale, onde vincere la concorrenza che ad essa fanno altre pubblicazioni del genere recentemente apparse sul mercato. *Acquisto di imbarcazioni da*

*dare in dotazione alle sedi nautiche.* Allo scopo di incrementare la propaganda marinara è necessario disporre di imbarcazioni da assegnare alle sedi nautiche sociali per uso dei soci ordinari e studenti. I mezzi economici del sodalizio hanno fino ad ora grandemente limitato tale possibilità. *Contributi ad organi periferici per manifestazioni propagandistiche e sportive.* Sono necessari specie quando ad esse prendono parte soci aggregati (studenti). Il contributo richiesto darebbe la possibilità di dare ampio sviluppo a manifestazioni del genere (regate, gare di nuoto, voga, vela ecc.). *Crociere e gite in mare.* Date le recenti limitazioni impartite dalla Marina militare per concessioni di unità a tale scopo, è necessario poter disporre di fondi per far compiere, almeno una volta all'anno, brevi gite in mare ai soci.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Massimo Lancellotti per la esauriente relazione, che ci ha permesso di prendere chiara visione dell'attuale situazione della Lega navale italiana. Credo che potremmo essere tutti d'accordo nell'approvare il presente disegno di legge.

A N G E L I L L I . Mi associo a quanto è stato detto dal Presidente. Do il mio voto favorevole al presente disegno di legge e mi compiaccio per la precisa relazione del senatore Massimo Lancellotti, che ha dimostrato come, per le necessità dell'Ente, 10 milioni siano ben piccola cosa. Approviamo, pertanto, oggi questo provvedimento, e formuliamo il voto che, nel prossimo esercizio, venga erogato uno stanziamento tale alla Lega navale italiana, che le consenta di far fronte a tutte quelle iniziative, cui il senatore Lancellotti ha fatto cenno nella sua dettagliata relazione.

P I A S E N T I . Devo associarmi al collega Angelilli nell'elogio fatto al senatore Lancellotti, che si è trovato a dover combattere una battaglia per la quale mancavano le armi adatte. Immaginiamo che lo schieramento avversario sia costituito dai grossi debiti per le case distrutte, e da tutto il da farsi.

Io ignoro, però, l'attuale situazione economica, e soprattutto i programmi della Lega navale. Tengo, quindi, a dichiarare che do il mio voto favorevole al provvedimento così com'è: ma se si trattasse di un provvedimento a carattere continuativo, dovrei astenermi, poichè sarebbe innanzitutto necessario conoscere a fondo la situazione e le prospettive dell'Ente di cui discutiamo.

Ho un'esperienza di insegnamento di oltre 12 anni di scuola media; ho insegnato a Verona, che credo non sia lontanissima dal mare, e ho visto l'attività della Lega navale ridursi alla distribuzione delle tessere. Come si impieghi, poi, tutta questa somma di denaro, non si è mai saputo.

Ora, io penso che a questo disegno di legge il mio voto favorevole non possa mancare, nonostante questa esperienza e questi dubbi. Non può mancare per due ragioni: per particolare riguardo al relatore, e per personale simpatia e stima verso la nobile figura di combattente e di parlamentare dell'onorevole proponente.

Ma io credo debba rimanere acquisito agli atti, che il giorno in cui la nostra Commissione dovesse pronunciarsi per l'erogazione di un contributo permanente, dovremmo avere ben chiaro davanti tutto un programma e un piano di attività, che non sia limitato alle attività delle Sezioni costiere, ma che interessi anche gli studenti ed i giovani delle città dell'interno.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Non intendo aggiungere molte parole; vorrei solo dire che a volte è necessario tener presenti anche quelle che sono le impressioni dell'altro ramo del Parlamento e viceversa, affinché noi che siamo al Governo, in sede di Commissione, possiamo avere una direttiva mediana. Il senatore Piasenti ha ripetuto esattamente le osservazioni che furono fatte alla Camera dei deputati, come se vi avesse partecipato.

Si tratta di preoccupazioni di ordine funzionale. Non è stata avanzata, insomma, una preclusiva all'accoglimento futuro delle aspirazioni di coloro che rappresentano la Lega navale; però si è detto che occorre un riordinamento degli organi e una revisione della

loro funzionalità, perchè in questi ultimi anni vi è stato un notevole immobilismo.

Un Paese come il nostro, che per tre quarti è proteso nel mare, ha il dovere di avere una coscienza marinara, nel senso migliore della parola, e una coscienza marinara presuppone un sodalizio che sia adeguato a queste prospettive. Effettivamente nella scuola si sono distribuite fino ad ora 400.000 tessere; ma che cosa abbiano fatto poi gli alunni di tali tessere, in relazione al Sodalizio, nessuno lo sa.

È evidente che la funzione della Lega navale deve essere allargata, e il Parlamento dovrà sostenere la tesi di un adeguamento delle prospettive a quelle che sono le esigenze della nuova coscienza marinara del Paese (quando dico coscienza marinara, non intendo riferirmi solo alla Marina militare, ma anche e soprattutto alla Marina mercantile).

Bisogna trovare il modo di far contribuire anche altri Ministeri; ecco perchè si tratta di un problema che va meditato a fondo. Certo con 10 milioni non si può perseguire una politica di educazione marinara, nè tanto meno si possono riparare tutti gli stabilu.

Ho assunto l'impegno di fronte alla Commissione della Camera dei deputati, e posso assumerlo anche di fronte a quella del Senato, ove venga richiesto, di fare, entro una certa data, una relazione circa l'attività e la situazione della Lega navale italiana.

Ho chiesto la parola anche per un motivo di carattere finanziario: nella proposta di legge dell'onorevole Durand de la Penne è fatto riferimento ai bilanci 1958-59. Siamo ormai fuori da tale esercizio; quindi occorre un articolo sostitutivo che proporrò al momento opportuno.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla lettura e alla votazione degli articoli.

#### Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 10.000.000 a favore della Lega navale italiana, eretta in ente morale.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge sarà fronteggiato con i fondi stanziati sul capitolo n. 158 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1958-59.

All'articolo 2 è stato presentato dal Sottosegretario Caiati il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« L'onere derivante dalla presente legge sarà fronteggiato mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1959-60. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni del bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12,30.*

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari